COMUNE DI RACALMUTO

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

Ai Responsabili di P.O.

E, p.c.

Al Sindaco

Al Collegio dei Revisori

SEDE

Comune di Racalmuto (AG) Prot. in partenza N.0017609 del 28-11-2022

La razionalizzazione delle partecipazioni societarie 2022

Come ogni anno, entro il 31 dicembre, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. 175/2016) obbliga le amministrazioni a licenziare la razionalizzazioneperiodica delle partecipazioni societarie.

In data 8/11/2022, il Dipartimento del Tesoro ha reso disponibili, on line, le schede per la rilevazione dei dati relativi alla revisione delle partecipazioni detenute al 31/12/2021 e alla relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione, che le amministrazioni devono approvare entro la fine del 2022.

L'art. 42 comma 2 lett. e) del TUEL assegna la competenza in merito alla razionalizzazione delle partecipazioni all'organo consiliare.

La norma ci impone di ripetere tutti gli anni il procedimento di revisione, nonostante gli enti locali siano giunti ormai alla settima razionalizzazione.

Nel 2015, comuni e province hanno effettuato la prima razionalizzazione dellepartecipazioni societarie, allora imposta dalla legge 190/2014 (commi 611 e 612); nel 2017, hanno dovuto effettuare una revisione straordinaria, in termini di aggiornamento del provvedimento del 2015 (art. 24 del TUSPP). Dalla fine del 2018, vige l'art. 20 del TUSPP,che obbliga tutte le amministrazioni ad effettuare annualmente la razionalizzazione.

Quella del 2022 sarà la quinta revisione "periodica", per un totale di sette interventi di revisione o razionalizzazione.

Fatta eccezione per le province e per i comuni capoluogo che, talvolta, detengono un portafoglio significativo di partecipazioni societarie che giustificherebbe (forse) un riesame periodico, per tutti gli altri enti, che magari posseggono un'unica quota di capitale"pulviscolare", la revisione periodica non è altro che l'ennesimo adempimento formale, del tutto privo di qualsiasi utilità pratica, adempimento che, tra l'altro, va

ripetutoobbligatoriamente anche se l'amministrazione è priva di partecipazione e non ne ha maipossedute. Infatti, l'art. 20 del TUSPP obbliga anche le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione a darne comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti e al Dipartimento del Tesoro del MEF. I Magistrati della Corte dei Conti richiedono, a talfine, uno "specifico provvedimento" per certificare che l'ente è privo di partecipazioni (Corte dei conti Lazio n. 26/2020/VSG del 15/4/2020; Sezione delle Autonomie n.19/SEZAUT/2017/INPR).

Lo stesso sostiene il Dipartimento del Tesoro: anche laddove l'amministrazione non possegga alcuna partecipazione, è necessaria una specifica deliberazione assunta dall'organo competente (cfr. avviso 7/2/2022, relativo all'attivazione dell'applicativo"Partecipazioni").

Le sanzioni

L'omissione del provvedimento di revisione è sanzionata. In caso di omissione, è previsto il pagamento di una somma, da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, comminata dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti, oltre al danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile.

Per precisione, il comma 7 dell'art. 20 punisce la mancata adozione degli "atti di cui ai commi da 1 a 4" dello stesso art. 20. I commi 1 e 2 riguardano il provvedimento direvisione periodica. Il comma 3 si riferisce alla "trasmissione" del provvedimento al MEF ed alla Corte dei Conti. Infine, il comma 4, riguarda la relazione sull'attuazione del piano, da trasmettere a MEF e Corte dei Conti.

Il piano di riassetto delle partecipazioni

L'art. 20 del TUSPP obbliga le amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette. Se emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" nel quale si decidono provvedimenti di razionalizzazione, fusione o soppressione, liquidazione o cessione.

Al Piano di riassetto è allegata una Relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione.

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha chiarito come il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP sia composto da:una prima revisione straordinaria, *una tantum*, di cui all'art. 24; la revisione periodica, da ripetere ogni anno, normata dall'art. 20 (deliberazione n.22/SEZAUT/2018/INPR).

I criteri indicati dal legislatore, relativi a revisione straordinaria e periodica, sono imedesimi. Quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti in funzione della revisione 2017 (deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR):la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni; gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbonomotivare espressamente la scelta effettuata;è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni di riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità.

Una volta approvata, la deliberazione di razionalizzazione dovrà essere trasmessa:al MEF, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo "Partecipazioni"(https://portaletesoro.mef.gov.it);alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (dalla pagina webhttps://portaleservizi.corteconti.it/) utilizzando il sistema "Con.Te".Come più volte ribadito da MEF e Corte dei conti, è obbligatorio effettuare due distintetrasmissioni: una con l'applicativo "Partecipazioni", l'altra con il sistema "Con.Te".

Comune di Racalmuto (AG) Prot. in partenza N.0017609 del 28-11-2022

Le condizioni da rispettare

L'art. 20, comma 2, del TUSPP impone la dismissione delle quote del capitale delle società che:non rispettano i vincoli di scopo di attività (art. 4, TUSPP);siano prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore aquello dei dipendenti;svolgono attività analoghe o similari a quelle di altre partecipate o di enti strumentali;nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio inferiore al milione di euro; siano diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale e abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento;qualora sussista la necessità di aggregare società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSPP.

Vincoli di scopo e di attività

La prima condizione che il legislatore ha posto, non solo per la costituzione di nuove società pubbliche, ma pure per acquisire o conservare partecipazioni in società esistenti, è il vincolo di scopo riconducibile all'oggetto dell'attività di produzione di beni e servizi da parte delle società, che dovrà essere "strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente" (Corte dei Conti Lombardia, deliberazione n. 77/2020/PAR del 10/6/2020).

L'art. 20, lett. a) del TUSPP pone l'obbligo di dismettere le società che "non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4". Il comma 1 di tale art. 4 stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possano costituire, né acquisire, né mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il comma 2 dell'art. 4 fissa la seconda condizione necessaria per costituire, acquisire o conservare quote di capitale societario: il vincolo di attività.

Sono ammesse le società che svolgono le attività seguenti:

-produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (sul punto, si veda la sentenza dal Consiglio di Stato, Sezione V, n. 578 del 23/1/2019, che ha sancito il principio per il quale non è una partecipazione "pulviscolare" ad escludere di per sé lo svolgimento di un servizio di interesse generale);

-progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. 50/2016 (il Codice dei contratti pubblici);

-realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato con procedure ad evidenza pubblica, secondo l'art. 17, commi 1 e 2, del TUSPP;

-autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle direttive europee in materia di contratti pubblici e del d.lgs. 50/2016;

-servizi di committenza, incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti pubblici).

Altri commi dell'art. 4, poi, prevedono diverse ipotesi si attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni, ipotesi derogatorie ed eccezionali (Corte dei conti Lombardia, deliberazione n. 77/2020/PAR del 10/6/2020).

Comune di Racalmuto (AG) Prot. in partenza N.0017609 del 28-11-2022

Quindi, sono ammesse:

-le società costituite in attuazione degli artt. 34 del Regolamento CE n. 1303/2013, 42 del Regolamento UE n. 1305/2013 e 61 del Regolamento CE n. 508/2014, in materia di Gruppi di Azione Locale che elaborino strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo;

-le partecipazioni nelle società che abbiano per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

-le società con caratteristiche di spin off o di start up universitarie previste dall'art. 6 comma 9 della legge 240/2010, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca; inoltre le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;

-le partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica;

-le partecipazioni, non superiori all'uno per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile;

- le partecipazioni in società il cui oggetto sociale prevalente sia la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

La legge di bilancio 2019

La legge 30/12/2018 n. 145, modificando l'art. 24 del TUSPP (che si riferisce alla "revisione straordinaria" una tantum del 2017) ha previsto la deroga all'obbligo di dismettere le partecipazioni.

Non sussiste l'obbligo di dismissione nel caso in cui la partecipata abbia prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. In tale ipotesi, l'amministrazione è "autorizzata a non procedere all'alienazione".

La deroga si applica anche qualora l'ente registri condizioni che impongono la dismissione durante la razionalizzazione periodica annuale di cui all'art. 20, anche se il legislatore ha inserito la deroga nell'art. 24 sulla razionalizzazione straordinaria.

Il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) ha prorogato la sospensione anche per l'anno 2022 nel caso le partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Tanto si doveva.

COMUNE DI RACALMUTO Libero Consorzio Comunale di Agrigento

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Roberta Marotta

Comune di Racalmuto (AG) Prot. in partenza N.0017609 del 28-11-2022